



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE  
NELLA SEDUTA DEL 31/07/2014

Presiede: Il Sindaco Doria Marco  
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

|    |                           |             |   |
|----|---------------------------|-------------|---|
| 1  | Doria Marco               | Sindaco     | P |
| 2  | Bernini Stefano           | ViceSindaco | P |
| 3  | Boero Pino                | Assessore   | A |
| 4  | Crivello Giovanni Antonio | Assessore   | P |
| 5  | Dagnino Anna Maria        | Assessore   | P |
| 6  | Fiorini Elena             | Assessore   | P |
| 7  | Fracassi Emanuela         | Assessore   | A |
| 8  | Garotta Valeria           | Assessore   | P |
| 9  | Lanzone Isabella          | Assessore   | P |
| 10 | Miceli Francesco          | Assessore   | A |
| 11 | Oddone Francesco          | Assessore   | A |
| 12 | Sibilla Carla             | Assessore   | A |

DGC-2014-171

PROGETTO PER LA RICONVERSIONE AD USO  
PRODUTTIVO/COMMERCIALE DELL'EX  
STABILIMENTO ITALCEMENTI, A GENOVA  
MOLASSANA, VIA PONTE CARREGA N.4,  
MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO.  
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA  
RICHIESTA DEL MUNICIPIO PER LA  
RICONVERSIONE, IN TERMINI MONETARI,  
DELL'OBBLIGAZIONE DI CUI ALL'ART. 6, COMMA  
1 DELLA CONVENZIONE A ROGITO NOTAIO  
BIGLIA 4 LUGLIO 2012 N. REP.36671, ALLE  
ISTANZE EMERSE NEL CORSO DI SOPRALLUOGO  
DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE  
IN DATA 7 MAGGIO 2014, NONCHE' ALLA  
RICHIESTA DI COOPSETTE SOC. COOP., RELATIVA  
ALLA DILAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE  
ANCORA DOVUTE DEGLI ONERI DI  
URBANIZZAZIONE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Stefano Bernini;

Premesso che :

Con atto a rogito Notaio Piero Biglia di Saronno in data 4 novembre 2011, n. rep. 35554, Coopsette Società Cooperativa a r.l. ha acquistato la proprietà di complesso immobiliare, con entrostanti fabbricati, avente accesso da Via Ponte Carrega;

relativamente ad una porzione del succitato complesso immobiliare, ad aree demaniali nonché ad aree costituenti viabilità pubblica, in data 9 novembre 2010 la Coopsette s.c., anche in nome e per conto di Bricoman Italia s.r.l., ha presentato presso lo Sportello Unico per le Imprese istanza per la verifica di ammissibilità dell'intervento alla procedura di cui all'art. 18 della L.R. n.9/1999, finalizzata all'approvazione di un progetto, rubricato con il n. S.U.270/2010, in variante al P.U.C., ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 36/1997, per la riconversione ad uso produttivo/commerciale dell'ex stabilimento Italcementi, a Genova Molassana;

l'intervento prevede la totale demolizione dei fatiscenti fabbricati esistenti e la realizzazione di un unico edificio pluripiano, destinato principalmente all'insediamento di attività produttive/artigianali ed in parte all'attività di commercio di generi non alimentari, oltre alle relative opere di urbanizzazione, consistenti nell'adeguamento della viabilità pubblica della zona, nella realizzazione di spazi a parcheggio ed in interventi di messa in sicurezza del Rio Mermi;

la quota parte di standard richiesta dal PUC e non reperita, è stata monetizzata, applicando i valori approvati ai sensi del punto 6) del dispositivo della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2009, come vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 20 settembre 2011 è stato espresso parere favorevole all'approvazione del progetto presentato dalla Coopsette Soc. Coop., di cui sopra ed è stata, altresì, approvata la variante al PUC ex art. 44 L.R. n. 36/1997(per l'introduzione di una media e una grande struttura di vendita di generi non alimentari, e per il superamento dell'obbligo di S.A.U., già prescritto per l'ambito in esame) nonché l'atto di impegno/bozza di convenzione sottoscritto dalla Coopsette Soc. Coop. in data 8 luglio 2011, autenticato nella firma dal Notaio Piero Biglia di Saronno;

in attuazione di quanto previsto al punto 5 bis della citata D.C.C. n. 64/2011, con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 30 aprile 2012 è stato accettato l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla Coopsette s.c. a r.l. in data 18 aprile 2012, autenticato nella firma dal Notaio Piero Biglia di Saronno, n. rep. 36366, registrato a Genova 1 in pari data al n. 6223/1T, con parziali modifiche alla bozza di convenzione, come sopra approvata, relative alla individuazione, nell'area di intervento, di ulteriori risposte, in termini di spazi per la sosta e di spazi per l'aggregazione socio-ricreativa del quartiere di Ponte Carrega;

Il progetto è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi in seduta deliberante in data 28 giugno 2012;

con provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova – Direzione Pianificazione Generale e di Bacino n. 3583 del 26 giugno 2012 è stata data efficacia alla variante urbanistica ex. Art. 44 L.R. n. 36/1997 e s.m.i.;

con atto del Commissario Straordinario per la provvisoria gestione della Provincia di Genova n. 127 in data 11 luglio 2012 è stata disposta l'approvazione della variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. n. 58/2009, relativa al Rio Mermi, comportante aggiornamento della perimetrazione delle fasce di inondabilità allo stato attuale del Piano di Bacino del Torrente Bisagno relativamente al Rio Mermi, la cui efficacia è subordinata all'attuazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica, di cui al progetto in esame;

con atto a rogito Notaio Piero Biglia di Saronno in data 4 luglio 2012, rep.n. 36671, registrata a Genova il 9 luglio 2012 al n. 6841/1T, trascritta a Genova il 10 luglio 2012, è stata stipulata tra la Coopsette soc. Coop. a r.l. ed il Comune di Genova la convenzione, conforme alla bozza approvata con la citata D.C.C. n.64/2011, come parzialmente modificata ed integrata con atto unilaterale d'obbligo in data 18 aprile 2012, approvato con D.G.C. 135 del 30 aprile 2012;

con provvedimento n. 559 del 30 luglio 2012 dello Sportello Unico per le Imprese è stato rilasciato il permesso di costruire relativo all'intervento di che trattasi;

All'atto del rilascio del permesso di costruire è stato dato atto:

-che è stata corrisposta la prima rata della somma, preliminarmente quantificata, quale contributo di costruzione relativo alla quota oneri di urbanizzazione, mentre per la restante somma (al netto dell'importo, preliminarmente determinato, relativo alle opere ammesse a scomputo), è stato previsto il versamento in due rate di pari importo, da corrispondere rispettivamente a 6 e 12 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire medesimo, essendo le rate non immediatamente corrisposte garantite da idonea fideiussione;

-che la somma dovuta a titolo di costo di costruzione è stata suddivisa in 2 rate, da pagarsi a 6 e 12 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire, importo garantito da idonea fideiussione;

-che è stata corrisposta la prima rata dovuta quale monetizzazione aggiuntiva – quota aree non cedute, ed è stato previsto il pagamento della seconda e ultima rata, di pari importo, entro un anno dal rilascio del permesso di costruire, somma anch'essa garantita da idonea fideiussione;

con nota in data 2 agosto 2012 la Coopsette soc. Coop a r.l. ha comunicato l'inizio dei lavori in data 6 agosto 2012;

Premesso inoltre che :

nel 2012 alcuni proprietari di immobili siti nell'area interessata dall'intervento nonché alcune imprese commerciali operanti in zona hanno presentato ricorso al Tar Liguria, chiedendo l'annullamento del succitato permesso di costruire (e degli atti preparatori e connessi), nonché la sospensione degli effetti del titolo medesimo;

con ordinanza n.380/2012 il Tar Liguria ha respinto l'istanza cautelare intesa ad ottenere la sospensione dei lavori assentiti a Coopsette;

avverso tale ordinanza è stato proposto appello al Consiglio di Stato, che con ordinanza n. 4575/2012, depositata in segreteria il 20 novembre 2012, ha accolto l'istanza cautelare, conseguentemente il Comune di Genova, con nota prot. n. 350814 in data 21 novembre 2012, ha disposto la sospensione dei lavori da parte di Coopsette;

con nota in data 29 gennaio 2013 Coopsette ha chiesto al Comune di Genova, stante la contingente inefficacia del titolo abilitativo, di sospendere la corresponsione degli oneri concessori, ed il Comune, con nota prot. n.35769 in data 30 gennaio 2013, ha preso atto della sospensione delle obbligazioni previste a carico di Coopsette;

con sentenza n.363/2013, depositata in segreteria il 25 febbraio 2013, il Tar Liguria ha dichiarato in parte inammissibile, in parte irricevibile ed in parte ha respinto nel merito il ricorso promosso nel 2012;

A seguito della sentenza T.A:R. Liguria n. 363/2013, Coopsette ha comunicato la ripresa dei lavori;

avverso la succitata sentenza del Tar Liguria n.363/2013 nel marzo 2013 è stato proposto appello al Consiglio di Stato dai medesimi ricorrenti in primo grado; peraltro con decreto decisivo n.200/2014, depositato in segreteria il 6 marzo 2014, il Consiglio di Stato, visto l'atto di rinuncia all'appello depositato da parte ricorrente, ha dichiarato l'estinzione del ricorso per rinuncia;

Preso atto che :

in data 21 giugno 2013 Coopsette ha presentato allo Sportello Unico delle Imprese istanza, assunta a prot. S.U. 174/2013, con la quale ha chiesto l'approvazione di una variante al progetto in corso di esecuzione per la riconversione ad uso produttivo/commerciale dell'ex stabilimento Italcementi e correlate opere di urbanizzazione;

la succitata variante che, fra l'altro, proponeva alcune modifiche agli spazi ad uso privato, nonché alle opere di urbanizzazione, oggetto della convenzione sottoscritta in data 4 luglio 2012 con atto a rogito Notaio Piero Biglia di Saronno, è stata ritirata, come da nota di Coopsette in data 5 maggio 2014, assunta a protocollo in data 7 maggio 2014, n. 133349;

inoltre in relazione all'obbligo, previsto all'art.6, comma 1, della convenzione stipulata (assunzione degli oneri di progettazione relativi ad interventi di riqualificazione urbana, facenti parte del programma triennale degli investimenti 2011-2012-2013, e specificamente "riqualificazione e ripavimentazione Piazzale Adriatico" e "realizzazione cordolatura spartitraffico lungo Via Lungo Bisagno Dalmazia", per la parte in corrispondenza all'area di intervento (da rotatoria) per una lunghezza di ml 1300 circa in direzione Sud), è intervenuta una diversa valutazione del competente Municipio che ha ritenuto preferibile convertire l'impegno a garantire la progettazione in obbligazione monetaria, esprimendo altresì interesse a destinare le corrispondenti risorse per interventi urgenti di manutenzione di Piazzale Adriatico, come formalizzato con decisione della Giunta Municipale in data 16 giugno 2014 – disc. N. 82 a;

con nota prot.n. 377917 in data 11 dicembre 2013 il Settore Progettazione e Opere Pubbliche ha comunicato che il valore dell'attività di progettazione (incluso il P.S.C.) è pari ad Euro 92.276,69 (oltre IVA al 22%);

nel corso di un sopralluogo effettuato dalla Commissione Consiliare Territorio in data 7 maggio 2014, i componenti della medesima hanno in particolare convenuto sull'opportunità di sopraele-

vazione dell'argine in sponda sinistra del Rio Mermi, al fine di potenziare gli interventi di messa in sicurezza del tratto terminale del Rio stesso;

in relazione a quanto indicato al precedente capoverso, in data 20 giugno 2014 si è tenuta una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 10/2012, nel corso della quale è stata approvata la variante al progetto in corso di esecuzione per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza dell'asta terminale del Rio Mermi;

Considerato inoltre che :

con nota in data 10 giugno 2013, ricevuta dallo Sportello Unico per le Imprese il 12 giugno 2013 e protocollata col n. 192039, Coopsette, ha comunicato, tra l'altro, di aver presentato, con l'intento di procedere nei termini concessi, ad un piano di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis della Legge Fallimentare, domanda di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 della Legge Fallimentare e che detta domanda, depositata in data 6 febbraio 2013, è stata accolta con decreto del Tribunale di Reggio Emilia in data 13 febbraio 2013;

con la nota da ultimo citata, inoltre, Coopsette ha chiesto una dilazione dei termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e monetizzazione aree standard non cedute ancora dovuti al Comune di Genova, in relazione agli interventi di cui al permesso di costruire n. 559 del 30 luglio 2012;

con nota prot. n.230858 in data 7 luglio 2013 lo Sportello Unico delle Imprese, a riscontro della nota della Coopsette del 10 giugno 2013, ha comunicato a quest'ultima la necessità di disporre di un cronoprogramma aggiornato delle opere di urbanizzazione e della loro quantificazione economica, in relazione allo stato di avanzamento della costruzione dell'edificio;

con successiva nota in data 25 ottobre 2013, ricevuta dallo Sportello Unico per le Imprese il 28 ottobre 2013 e protocollata col n. 327952, Coopsette, a parziale modifica ed integrazione della precedente nota in data 10 giugno 2013, ha chiesto al Comune di Genova una diversa rimodulazione delle scadenze del pagamento del debito residuo, in considerazione:

delle tempistiche di realizzazione dell'intervento

della necessità di chiedere l'agibilità parziale entro la fine del 2014 di una porzione dell'edificio, rappresentante il 39% della superficie totale dell'intervento;

del fatto che il cronoprogramma consegnato agli Uffici prevede l'ultimazione delle opere di urbanizzazione entro la fine del 2014

del fatto che l'importo delle opere di urbanizzazione supera l'importo degli oneri generati dalla porzione di edificio, che formerà oggetto della richiesta di agibilità parziale anticipata rispetto alla conclusione dei lavori

del fatto che, con Decreto 132/2013 depositato in data 19 luglio 2013, il Tribunale di Reggio Emilia ha omologato gli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art.182 bis della Legge Fallimentare depositati dalla Coopsette e che in data 23 settembre 2013 è stato rilasciato il Certificato del Tribunale dei Reggio Emilia attestante il passaggio in giudicato del Decreto per mancanza di opposizione nei termini di legge;

come indicato nel richiamato Decreto 132/2013 del Tribunale di Reggio Emilia, con riguardo ai creditori estranei agli accordi di ristrutturazione (tra cui è compreso il Comune di Genova), i crediti scaduti devono essere pagati entro il mese di novembre 2013, mentre i crediti non anco-

ra scaduti alla data dell'omologazione devono essere pagati entro 120 giorni dalla scadenza, ai sensi dell'art. 182 bis, comma 1 lettera b) della legge fallimentare;

Dato atto ancora che :

con nota in data 17 settembre 2013, ricevuta dal Comune di Genova in data 30 settembre 2013, Coopsette, a seguito dell'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione connesse al progetto di che trattasi, ha trasmesso le comunicazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva, da cui si evince che l'impresa aggiudicataria ha proposto un ribasso del 20,213% sull'importo dei lavori, come risultante dal progetto di livello esecutivo, debitamente validato ed approvato;

tale circostanza ha reso possibile la quantificazione della somma scomputabile dagli oneri di urbanizzazione ai sensi di quanto previsto all'art. 7, punto 3 della convenzione stipulata in data 4 luglio 2012, in quanto si verificano le condizioni per individuare la percentuale di ribasso da applicare al valore delle opere, di cui è previsto lo scomputo, fermo restando che, ai sensi dell'art. 7 punto 5 della convenzione medesima, all'atto del collaudo sarà definito l'esatto importo delle opere ammesse a scomputo e l'eventuale differenza a debito dovrà essere corrisposta al Comune;

nel mese di dicembre 2013 Coopsette ha provveduto a versare al Comune di Genova la seconda ed ultima rata della monetizzazione aggiuntiva, nonché la prima rata del costo di costruzione;

con nota prot. 157945 del 29 maggio 2014 il Settore Urbanistica – Sportello Unico per le Imprese ha comunicato a Coopsette s.c. a r.l. che sussistono le condizioni per procedere con l'esecuzione dell'intervento di cui alla D.I.A. obbligatoria ai sensi art. 9 L.R. n. 10/2012, pervenuta in data 22 maggio 2014, riguardante esclusivamente modifiche al fabbricato per effetto delle quali si verifica riduzione significativa sia in termini di Superficie Agibile che di Volume;

in data 1 luglio 2014 Coopsette s.c.a. r.l. ha provveduto a pagare l'importo di Euro 561.032,65, corrispondente alla seconda rata della quota afferente gli oneri di urbanizzazione, come provvisoriamente determinata all'atto del rilascio del titolo edilizio abilitativo;

in data 7 luglio 2014 la società Coopsette ha trasmesso lo Stato di Avanzamento Lavori eseguiti al 31 maggio 2014, redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Andrea Pepe, ed ha contestualmente richiesto, ai sensi dell'art.15, comma 6 della convenzione sottoscritta in data 4 luglio 2012 con atto a rogito Notaio Piero Biglia di Saronno, rep. n.36671, la riduzione degli importi delle fidejussioni prestate a garanzia della realizzazione delle predette opere ;

in data 15 luglio 2014 il collaudatore in corso d'opera incaricato, ing. Fabrizio Mansueto, ha dichiarato congruo lo Stato di Avanzamento Lavori eseguiti al 31 maggio 2014, ed il valore delle opere corrispondenti a tale avanzamento è pari al 34% dell'importo complessivo delle opere previste (in particolare le opere realizzate, riferite alla sola messa in sicurezza idraulica, corrispondono al 62% di tale lotto di lavori);

ai sensi dell'art.11.3 della convenzione ante richiamata stipulata in data 4 luglio 2012, il completamento ed il collaudo delle opere dovrà precedere la prima richiesta di certificato di agibilità relativa al realizzando complesso;

Considerato infine che:

- sulla base dello stato di attuazione, come ante indicato, e avuto riguardo all'istanza di rateizzazione di Coopsette, si è provveduto a verificare l'effettivo ammontare delle somme ancora dovute, sulla base delle rettifiche del valore delle opere a scomputo, conseguente all'avvenuto affidamento dell'esecuzione delle stesse ed alle modifiche di fase esecutiva, di cui ante, nonché di emendamenti di errori materiali, pervenendo ad un aggiornamento delle somme, rispetto a quelle determinate al momento del rilascio del permesso di costruire;

- da tale verifica è scaturito, in particolare, che per la minore superficie agibile conseguente all'ultima D.I.A. succitata, rispetto a quella prevista dal progetto di cui al permesso atto n. 559/2012, il Comune di Genova ha percepito, a titolo di monetizzazione aggiuntiva – quota aree non cedute, una somma superiore rispetto a quella effettivamente dovuta (differenza in eccesso Euro 119.461,00), e conseguentemente dovranno essere operati i debiti conguagli sulle somma ancora dovute da Coopsette;

Valutato che:

è da ritenersi condivisibile l'intendimento espresso dal Municipio, che consente di disporre di risorse da utilizzare per interventi manutentivi urgenti in Piazzale Adriatico;

è di interesse dell'Amministrazione portare a compimento gli interventi di urbanizzazione e messa in sicurezza idraulica, oggetto della convenzione stipulata in data 4 luglio 2012, da cui consegue la complessiva riqualificazione dell'assetto infrastrutturale, nonché la riclassificazione dell'area, dal punto di vista del rischio idraulico, per effetto delle previste opere di messa in sicurezza del Rio Mermi;

Coopsette, con i pagamenti effettuati, anche successivamente al rilascio del titolo e da ultimo in data 1 luglio 2014, ha dato continuità agli impegni finanziari discendenti dal rilascio del titolo edilizio;

Considerato inoltre che, stante anche la necessità di assicurare in tempi certi il pagamento delle somme ancora dovute, in relazione agli interventi oggetto del titolo abilitativo n. 559 in data 30 luglio 2012, e successive varianti, nonché il puntuale adempimento degli obblighi tutti connessi all'attuazione del progetto in esame, tenuto in particolare conto delle vicende in corso di esecuzione, di cui si è dato conto in precedenza, Coopsette s.c. a r.l. ha sottoscritto in data 16 luglio 2014 un atto unilaterale d'obbligo, autenticato nella firma dal Notaio Piero Biglia di Saronno, rep.n 39883, registrato a Genova il 17 luglio 2014 al numero 10311, con cui in particolare si è impegnata a:

- corrispondere le somme ancora dovute, in relazione agli interventi oggetto del titolo abilitativo n. 559 in data 30 luglio 2012, con modalità e tempistiche stabilite in apposito allegato parte integrante dell'atto stesso;
- presentare al Comune di Genova, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, nuove idonee fideiussioni a garanzia delle somme ancora da corrispondere, in sostituzione di quelle in atti, che verranno restituite al verificarsi di tale condizione;

Dato atto, infine, che con il suindicato atto unilaterale d'obbligo Coopsette s.c. a r.l. prende atto ed espressamente accetta che la prima richiesta di agibilità del complesso in esame dovrà essere preceduta dall'integrale adempimento delle obbligazioni previste dall'atto medesimo, oltre che dal verificarsi della condizione di cui al punto 11.3 della convenzione stipulata in data 4 luglio 2012 (completamento e collaudo delle opere di urbanizzazione e opere idrauliche);

Ritenuto pertanto di:

ricepire la proposta, formalizzata dal Municipio IV Valbisagno con decisione di Giunta Municipale n. 82 in data 16 giugno 2014, di convertire in obbligazione monetaria l'obbligazione di assumere l'onere di progettazione di interventi di riqualificazione di Piazzale Adriatico e di realizzazione spartitraffico in Via Lungobisagno Dalmazia, con conseguente adeguamento degli impegni di cui al punto 6.1. della convenzione a rogito Notaio Piero Biglia di Saronno in data 4 luglio 2012, n. rep.36671;

accettare la richiesta di Coopsette s.c. a r.l., volta ad ottenere la dilazione dei termini di pagamento delle somme ancora dovute, in relazione al titolo edilizio n. 559/2012;

approvare l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 16 luglio 2014 dalla Coopsette s.c. a r.l. autenticato nella firma dal Notaio Piero Biglia di Saronno, rep. n. 39883, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visti:

← la legge n. 241/90 e s.m.i.;

←

- la Legge Regionale 07.04.1995 n.25 e le deliberazioni del Consiglio Comunale per la definizione e l'aggiornamento della tariffa urbanistica, approvate in attuazione della legge medesima;
- il Testo Unico dell'Edilizia, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 06.06.2001 n. 380;
- la legge Regionale 06.06.2008 n.16 e s.m. e i.;
- le Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale approvato con D.P.G.R. in data 10.03.2000 n.44;
- il Progetto Preliminare di P.U.C., adottato con D.C.C. n.92 del 07.12.2011;
- le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 64 del 20 settembre 2011 e di Giunta Comunale n. 135 del 30 aprile 2012;
- la decisione di Giunta Municipale del Municipio IV Media Valbisagno in data 16 giugno 2014, n. 82;

- l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 16 luglio 2014 dalla Coopsette s.c. a r.l., autenticato nella firma dal Notaio Piero Biglia di Saronno, rep. n. 39883;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità  
D E L I B E R A

- 1) di recepire la proposta, formalizzata dal Municipio IV Valbisagno con decisione di Giunta Municipale n. 82 in data 16 giugno 2014, di convertire in obbligazione monetaria l'obbligazione di assumere l'onere di progettazione di interventi di riqualificazione di Piazzale Adriatico e di realizzazione spartitraffico in Via Lungobisagno Dalmazia, quantificato in Euro 92.276,69 oltre IVA 22%, con conseguente adeguamento degli impegni di cui al punto 6.1. della convenzione a rogito Notaio Piero Biglia di Saronno in data 4 luglio 2012, n. rep. 36671;
- 2) di accettare la richiesta di Coopsette s.c. a r.l., volta ad ottenere la dilazione del pagamento delle somme ancora dovute, in relazione al titolo edilizio n. 559/2012;
- 3) di dare atto che, per la minore superficie agibile conseguente all'ultima D.I.A. citata in premessa, rispetto a quella prevista dal progetto di cui al permesso atto n. 559/2012, il Comune di Genova ha percepito, a titolo di monetizzazione aggiuntiva – quota aree non cedute, una somma superiore rispetto a quella effettivamente dovuta (differenza in eccesso Euro 119.461,00), e conseguentemente dovranno essere operati i debiti conguagli sugli importi ancora dovuti da Coopsette;
- 4) di accettare, per i motivi espressi in premessa, l'atto unilaterale d'obbligo, sottoscritto da Coopsette s.c.a r.l. in data 16 luglio 2014, autenticato nella firma dal Notaio Piero Biglia di Saronno, rep.n 39883 , registrato a Genova l 17 luglio 2014 al numero 10311, con cui, in particolare, si è impegnata a:
  - corrispondere le somme ancora dovute, in relazione agli interventi oggetto del titolo abilitativo n. 559/2012, con le seguenti modalità e tempistiche, stabilite in apposito allegato parte integrante dell'atto stesso:
    - Euro 302.404,57 (3^rata oneri) entro il 30 agosto 2014;
    - Euro 259.920,79 (oneri smaltimento rifiuti SLG) entro il 30 settembre 2014,
    - Euro 315.325,88 (importo risultante da somma di Euro 322.209,32 - 2^rata costo costruzione, più Euro 112.577,56 - monetizzazione progettazione Piazzale Adriatico, detratta la somma di Euro 119.461,00, da rimborsare a Coopsette, in quanto importo pagato in eccedenza a titolo di monetizzazione aggiuntiva – quota aree non cedute) entro il 30 novembre 2014;
  - presentare al Comune di Genova, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, nuove idonee fideiussioni a garanzia delle somme

ancora da corrispondere, in sostituzione di quelle in atti, che verranno restituite al verificarsi di tale condizione;

- 5) di dare atto che l'importo di Euro 119.461,00 da rimborsare a COOP Sette troverà copertura finanziaria con risorse proprie dell'Ente, previa iscrizione nei documenti previsionali e programmatici 2014/2016;
- 6) di dare atto che con l'atto unilaterale d'obbligo, di cui al precedente punto 4), Coopsette s.c. a r.l. prende atto ed espressamente accetta che la prima richiesta di agibilità del complesso in esame dovrà essere preceduta dall'integrale adempimento delle obbligazioni previste dall'atto medesimo, oltre che dal verificarsi della condizione di cui al punto 11.3 della convenzione stipulata in data 4 luglio 2012 (completamento e collaudo delle opere di urbanizzazione e opere idrauliche);
- 7) di dare mandato all'Area Tecnica per l'impiego delle somme, pari a Euro 92.276,69 oltre IVA 22% e quindi per complessivi Euro 112.577,56, derivanti dalla monetizzazione degli obblighi, già previsti al punto 6.1. della convenzione in data 4 luglio 2012, avuto riguardo alle istanze espresse dal Municipio con decisione di Giunta in data 16 giugno 2014 n. 82;
- 8) di dare mandato alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti –Settore Urbanistica, di curare gli adempimenti conseguenti al presente atto, ivi comprese le opportune variazioni ai documenti previsionali e programmatici;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali;
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco  
Marco Doria

Il Segretario Generale  
Pietro Paolo Mileti





COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 118 18 0

Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-228 DEL 21/07/2014

**OGGETTO: PROGETTO PER LA RICONVERSIONE AD USO PRODUTTIVO/COMMERCIALE DELL'EX STABILIMENTO ITALCEMENTI, A GENOVA MOLASSANA, VIA PONTE CARREGA N.4, MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO.**

**PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA RICHIESTA DEL MUNICIPIO PER LA RICONVERSIONE, IN TERMINI MONETARI, DELL'OBBLIGAZIONE DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1 DELLA CONVENZIONE A ROGITO NOTAIO BIGLIA 4 LUGLIO 2012 N. REP.36671, ALLE ISTANZE EMERSE NEL CORSO DI SOPRALLUOGO DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE IN DATA 7 MAGGIO 2014, NONCHE' ALLA RICHIESTA DI COOPSETTE SOC. COOP., RELATIVA ALLA DILAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE ANCORA DOVUTE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE**

**ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

1) Atto d'obbligo 16 luglio 2014

Il Dirigente  
Arch. Ferdinando De Fornari



COMUNE DI GENOVA  
18 LUG 2014  
SPORTELLO UNICO IMPRESE

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GENOVA  
Relativo agli impegni funzionali alla riconversione, impegni monetari, dell'obbligazione di cui all'art. 6.1. della convenzione a rogito Notaio Piero Biglia di Saronno in data 4 luglio 2012 N. 36671 di Repertorio, nonché alla puntualizzazione di modalità e tempistica di realizzazione delle opere di urbanizzazione e di pagamento delle somme dovute in relazione al titolo edilizio abilitativo n. 559 rilasciato in data 30 luglio 2012, relativo all'intervento per la riconversione ad uso produttivo/commerciale dell'ex stabilimento Italcementi, a Genova Molassana, Via Ponte Carrega n. 4, Municipio IV Media Valbisagno.

Reg. a GENOVA  
17 LUG. 2014  
n. 4034/17  
esatte € 200,00

Il sottoscritto

CANU GIOVANNI, nato a Genova (GE) il 10 marzo 1966, domiciliato per la carica in Castelnovo di Sotto (RE), Via San Biagio n. 75,

il quale dichiara di agire e di intervenire nel presente atto nella sua qualità di procuratore della Spettabile:

"COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA", Società di nazionalità italiana, costituita in Italia, con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Via San Biagio n. 75, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 00125650358, tale costituita in forza di procura speciale a rogito Notaio Michele Minganti di Reggio Emilia in data 15 Luglio 2014 N. 7702 di Repertorio, quale procura, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

premesso che

1) con atto a rogito Notaio Piero Biglia di Saronno alla residenza di Genova in data 4 novembre 2011 N. 35554 di Repertorio, "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" ha acquistato la proprietà di complesso immobiliare, con entrostanti fabbricati, avente accesso da Via Ponte Carrega;

2) relativamente ad una porzione del succitato complesso immobiliare, ad aree demaniali nonché ad aree costituenti viabilità pubblica, in data 9 novembre 2010 la "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA", anche in nome e per conto di "Bricoman Italia s.r.l.", ha presentato presso lo Sportello Unico per le Imprese istanza per la verifica di ammissibilità dell'intervento alla procedura di cui all'art. 18 della L.R. n. 9/1999, finalizzata all'approvazione di un progetto, rubricato con il n. S.U.270/2010, in variante al P.U.C., ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 36/1997, per la riconversione ad uso produttivo/commerciale dell'ex stabilimento Italcementi, a Genova Molassana;

3) l'intervento prevede la totale demolizione dei fatiscenti fabbricati esistenti e la realizzazione di un unico edificio pluripiano, destinato principalmente all'insediamento di attività produttive/artigianali ed in parte all'attività di commercio di generi non alimentari, oltre alle relative opere di urbanizzazione, consistenti nell'adeguamento della viabilità

pubblica della zona, nella realizzazione di spazi a parcheggio ed in interventi di messa in sicurezza del Rio Mermi;

4) la quota parte di standard richiesta dal PUC e non reperita, è stata monetizzata, applicando i valori approvati ai sensi del punto 6) del dispositivo della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2009, come vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire;

5) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20 settembre 2011 è stato espresso parere favorevole all'approvazione del progetto presentato dalla "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA", di cui sopra ed è stata, altresì, approvata la variante al PUC ex art. 44 L.R. n. 36/1997 (per l'introduzione di una media e una grande struttura di vendita di generi non alimentari, e per il superamento dell'obbligo di S.A.U., già prescritto per l'ambito in esame) nonché l'atto di impegno/bozza di convenzione sottoscritto dalla "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" in data 8 luglio 2011, autenticato nella firma dal Notaio Piero Biglia di Saronno alla residenza di Genova (Autentica N. 35079 di Repertorio);

6) in attuazione di quanto previsto al punto 5 bis della citata D.C.C. n. 64/2011, con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 30 aprile 2012 è stato accettato l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" in data 18 aprile 2012, autenticato nella firma dal Notaio Piero Biglia di Saronno alla residenza di Genova (Autentica N. 36366 di Repertorio), registrato a Genova 1 in pari data al n. 6223 Serie 1T, con parziali modifiche alla bozza di convenzione, come sopra approvata, relative alla individuazione, nell'area di intervento, di ulteriori risposte, in termini di spazi per la sosta e di spazi per l'aggregazione socio-ricreativa del quartiere di Ponte Carrega

7) il progetto è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi in seduta deliberante in data 28 giugno 2012;

8) con provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova - Direzione Pianificazione Generale e di Bacino n. 3583 del 26 giugno 2012 è stata data efficacia alla variante urbanistica ex. Art. 44 L.R. n. 36/1997 e s.m.i.;

9) con atto del Commissario Straordinario per la provvisoria gestione della Provincia di Genova n. 127 in data 11 luglio 2012 è stata disposta l'approvazione della variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. n. 58/2009, relativa al Rio Mermi, comportante aggiornamento della perimetrazione delle fasce di inondabilità allo stato attuale del Piano di Bacino del Torrente Bisagno relativamente al Rio Mermi, la cui efficacia è subordinata all'attuazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica, di cui al progetto in esame;

10) con atto a rogito Notaio Piero Biglia di Saronno alla residenza di Genova in data 4 luglio 2012 N. 36671 di Repertorio, registrato a Genova 1 il 9 luglio 2012 al N. 10841 Serie

IT, trascritto a Genova il 10 luglio 2012 al N. 15991 del Reg. Part., è stata stipulata tra la "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" ed il Comune di Genova la convenzione, conforme alla bozza approvata con la citata D.C.C. n. 64/2011, come parzialmente modificata ed integrata con atto unilaterale d'obbligo in data 18 aprile 2012, approvato con D.G.C. 135 del 30 aprile 2012;

11) con provvedimento n. 559 del 30 luglio 2012 dello Sportello Unico per le Imprese è stato rilasciato il permesso di costruire relativo all'intervento di che trattasi;

12) all'atto del rilascio del permesso di costruire è stato dato atto:

- che è stata corrisposta la prima rata della somma, preliminarmente quantificata, quale contributo di costruzione relativo alla quota oneri di urbanizzazione, mentre per la restante somma (al netto dell'importo, preliminarmente determinato, relativo alle opere ammesse a scomputo), è stato previsto il versamento in due rate di pari importo, da corrispondere rispettivamente a 6 (sei) e 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire medesimo, essendo le rate non immediatamente corrisposte garantite da idonea fideiussione;

- che la somma dovuta a titolo di costo di costruzione è stata suddivisa in 2 (due) rate, da pagarsi a 6 (sei) e 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire, importo garantito da idonea fideiussione;

- che è stata corrisposta la prima rata dovuta quale monetizzazione aggiuntiva - quota aree non cedute, ed è stato previsto il pagamento della seconda e ultima rata, di pari importo, entro un anno dal rilascio del permesso di costruire, somma anch'essa garantita da idonea fideiussione;

13) con nota in data 2 agosto 2012 la "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" ha comunicato l'inizio dei lavori in data 6 agosto 2012;

premesse inoltre che

14) nel 2012 alcuni proprietari di immobili siti nell'area interessata dall'intervento nonché alcune imprese commerciali operanti in zona hanno presentato ricorso al Tar Liguria, chiedendo l'annullamento del suddetto permesso di costruire (e degli atti preparatori e connessi), nonché la sospensione degli effetti del titolo medesimo;

15) con ordinanza n. 380/2012 il Tar Liguria ha respinto l'istanza cautelare intesa ad ottenere la sospensione dei lavori assentiti a "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA";

16) avverso tale ordinanza è stato proposto appello al Consiglio di Stato, che con ordinanza n. 4575/2012, depositata in segreteria il 20 novembre 2012, ha accolto l'istanza cautelare, conseguentemente il Comune di Genova, con nota prot. n. 350814 in data 21 novembre 2012, ha disposto la sospensione dei lavori da parte di "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA";

17) con nota in data 29 novembre 2012 "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" ha chiesto al Comune di Genova, stante la contingenza

te inefficacia del titolo abilitativo, di sospendere la correzione degli oneri concessori, ed il Comune, con nota prot. n. 35769 in data 30 gennaio 2013, ha preso atto della sospensione delle obbligazioni previste a carico di "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA";

18) con sentenza n. 363/2013, depositata in segreteria il 25 febbraio 2013, il Tar Liguria ha dichiarato in parte inammissibile, in parte irricevibile ed in parte ha respinto nel merito il ricorso promosso nel 2012;

19) a seguito della sentenza T.A.R. Liguria n. 363/2013, "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" ha comunicato la ripresa dei lavori a far data dal 17 giugno 2013;

20) avverso la succitata sentenza del Tar Liguria n. 363/2013 nel marzo 2013 è stato proposto appello al Consiglio di Stato dai medesimi ricorrenti in primo grado; peraltro con decreto decisorio n. 200/2014, depositato in segreteria il 6 marzo 2014, il Consiglio di Stato, visto l'atto di rinuncia all'appello depositato da parte ricorrente, ha dichiarato l'estinzione del ricorso per rinuncia;

premessi altresì che:

21) in data 21 giugno 2013 "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" ha presentato allo Sportello Unico delle Imprese istanza, assunta a prot. S.U. 174/2013, con la quale ha chiesto l'approvazione di una variante al progetto in corso di esecuzione per la riconversione ad uso produttivo/commerciale dell'ex stabilimento Italcementi e correlate opere di urbanizzazione;

22) la succitata variante che, fra l'altro, proponeva alcune modifiche agli spazi ad uso privato, nonché alle opere di urbanizzazione, oggetto della convenzione sottoscritta in data 4 luglio 2012 con atto a rogito Notaio Piero Biglia di Saronno, è stata ritirata, come da nota di "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" in data 5 maggio 2014, assunta a protocollo in data 7 maggio 2014, n. 133349;

23) inoltre in relazione all'obbligo, previsto all'art. 6, comma 1, della convenzione in essere (assunzione degli oneri di progettazione relativi ad interventi di riqualificazione urbana, facenti parte del programma triennale degli investimenti 2011-2012-2013, e specificamente "riqualificazione e ripavimentazione Piazzale Adriatico" e "realizzazione cordolatura spartitraffico lungo Via Lungo Bisagno Dalmazia", per la parte in corrispondenza all'area di intervento (da rotatoria) per una lunghezza di ml 1300 (milletrecento) circa in direzione Sud), è intervenuta una diversa valutazione del competente Municipio che ha ritenuto preferibile convertire l'impegno a garantire la progettazione in obbligazione monetaria, esprimendo altresì interesse a destinare le corrispondenti risorse per interventi urgenti di manutenzione di Piazzale Adriatico, così come formalizzato con decisione della Giunta Municipale in data 16 giugno 2014 - disc. N. 82;

24) con nota prot. n. 377917 in data 11 dicembre 2013 il Set-

tore Progettazione e Opere Pubbliche ha comunicato che il valore dell'attività di progettazione (incluso il P.S.C.) è pari ad Euro 92.276,69 (novantaduemila duecentosettantasei virgola sessantanove) (oltre IVA al 22% -ventidue per cento-);

25) ancora, nel corso di un sopralluogo effettuato dalla Commissione Consiliare Territorio in data 7 maggio 2014, i componenti della medesima hanno in particolare convenuto sull'opportunità di sopraelevazione dell'argine in sponda sinistra del Rio Mermi, al fine di potenziare gli interventi di messa in sicurezza del tratto terminale del Rio stesso;

26) in relazione a quanto indicato al precedente punto 25), in data 20 giugno 2014 si è tenuta una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 10/2012, nel corso della quale è stata approvata la variante al progetto in corso di esecuzione per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza dell'asta terminale del Rio Mermi;

premessi ancora che:

27) con nota in data 10 giugno 2013, ricevuta dallo Sportello Unico per le Imprese il 12 giugno 2013 e protocollata col n. 192039, "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA", ha comunicato, tra l'altro, di aver presentato, con l'intento di procedere nei termini concessi, ad un piano di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis della Legge Fallimentare, domanda di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 della Legge Fallimentare e che detta domanda, depositata in data 6 febbraio 2013, è stata accolta con decreto del Tribunale di Reggio Emilia in data 13 febbraio 2013;

28) con la nota da ultimo citata, inoltre, "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" ha chiesto una dilazione dei termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e monetizzazione aree standard non cedute ancora dovuti al Comune di Genova, in relazione agli interventi di cui al permesso di costruire n. 559 del 30 luglio 2012;

29) con nota prot. n. 230858 in data 7 luglio 2013 lo Sportello Unico delle Imprese, a riscontro della nota della "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" del 10 giugno 2013, ha comunicato a quest'ultima la necessità di disporre di un cronoprogramma aggiornato delle opere di urbanizzazione e della loro quantificazione economica, in relazione allo stato di avanzamento della costruzione dell'edificio;

30) con successiva nota in data 25 ottobre 2013, ricevuta dallo Sportello Unico per le Imprese il 28 ottobre 2013 e protocollata col n. 327952, "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA", a parziale modifica ed integrazione della precedente nota in data 10 giugno 2013, ha chiesto al Comune di Genova una diversa rimodulazione delle scadenze del pagamento del debito residuo,

39% della superficie totale dell'intervento;

- del fatto che il cronoprogramma consegnato agli Uffici prevede l'ultimazione delle opere di urbanizzazione entro la fine del 2014;

- del fatto che l'importo delle opere di urbanizzazione supera l'importo degli oneri generati dalla porzione di edificio, che formerà oggetto della richiesta di agibilità parziale anticipata rispetto alla conclusione dell'intervento;

- del fatto che, con Decreto 132/2013 depositato in data 19 luglio 2013, il Tribunale di Reggio Emilia ha omologato gli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art.182 bis della Legge Fallimentare depositati dalla "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" e che in data 23 settembre 2013 è stato rilasciato il Certificato del Tribunale di Reggio Emilia attestante il passaggio in giudicato del Decreto per mancanza di opposizione nei termini di legge;

31) come indicato nel richiamato Decreto 132/2013 del Tribunale di Reggio Emilia, con riguardo ai creditori estranei agli accordi di ristrutturazione (tra cui è compreso il Comune di Genova), i crediti scaduti devono essere pagati entro il mese di novembre 2013, mentre i crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione devono essere pagati entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza, ai sensi dell'art. 182 bis, comma 1 lettera b) della legge fallimentare;

Premesso infine che:

32) con nota in data 17 settembre 2013, ricevuta dal Comune di Genova in data 30 settembre 2013, "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA", a seguito dell'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione connesse al progetto di che trattasi, ha trasmesso le comunicazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva, da cui si evince che l'impresa aggiudicataria ha proposto un ribasso del 20,213% (venti virgola duecentotredici per cento) sull'importo dei lavori;

33) tale circostanza ha reso possibile la quantificazione della somma, scomputabile dagli oneri di urbanizzazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 7, punto 3 della convenzione stipulata in data 4 luglio 2012, in quanto si verificano le condizioni per individuare la percentuale di ribasso da applicare al valore delle opere ammesse a scomputo, fermo restando che, ai sensi dell'art. 7 punto 5 della convenzione medesima, all'atto del collaudo sarà definito l'esatto importo scomputabile e l'eventuale differenza a debito dovrà essere corrisposta al Comune;

34) nel mese di dicembre 2013 "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" ha provveduto a versare al Comune di Genova la seconda ed ultima rata della monetizzazione aggiuntiva, nonché la prima rata del costo di costruzione;

35) con nota prot. 157945 del 29 maggio 2014 il Settore Urbanistica - Sportello Unico per le Imprese ha comunicato a "CO-

OPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" che sussistono le condizioni per procedere con l'esecuzione dell'intervento di cui alla D.I.A. obbligatoria ai sensi art. 9 L.R. n. 10/2012, pervenuta in data 22 maggio 2014, riguardante esclusivamente modifiche al fabbricato per effetto delle quali si verifica riduzione significativa sia in termini di Superficie Agibile che di Volume;

36) in data 1 luglio 2014 "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" ha provveduto a pagare la somma di Euro 561.032,65 (cinquecento-sessantunomila trentadue virgola sessantacinque), corrispondente alla seconda rata della quota afferente gli oneri di urbanizzazione, come provvisoriamente determinata all'atto del rilascio del titolo edilizio abilitativo;

37) in data 7 luglio 2014, la società "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" ha trasmesso lo Stato di Avanzamento Lavori eseguiti al 31 maggio 2014, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Pepe, ed ha contestualmente richiesto, ai sensi della convenzione sottoscritta in data 4 luglio 2012 con atto a rogito Notaio Piero Biglia di Saronno alla residenza di Genova N. 36671 di Repertorio (articolo 15 comma 6) la riduzione degli importi delle fidejussioni prestate a garanzia della realizzazione delle predette opere;

38) in data 15 luglio 2014 il collaudatore in corso d'opera incaricato, ing. Fabrizio Mansueto, ha dichiarato congruo lo Stato di Avanzamento Lavori eseguiti al 31 maggio 2014, ed il valore delle opere corrispondenti a tale avanzamento è pari al 34% (trentaquattro per cento) dell'importo complessivo delle opere previste (in particolare le opere realizzate, riferite alla sola messa in sicurezza idraulica, corrispondono al 62% - sessantadue per cento - di tale lotto di lavori);

39) sulla base dello stato di attuazione, come ante indicato, e avuto riguardo all'istanza di rateizzazione di "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA", si è provveduto a verificare l'effettivo ammontare delle somme ancora dovute, sulla base dell'adeguamento del valore delle opere a scomputo, conseguente all'avvenuto affidamento dell'esecuzione delle stesse ed alle modifiche di fase esecutiva, di cui ante, nonché di emendamenti di errori materiali, pervenendo ad un aggiornamento delle somme, rispetto a quelle determinate al momento del rilascio del permesso di costruire;

40) ai sensi del punto 11.3 della convenzione ante richiamata il completamento ed il collaudo delle opere dovrà precedere la prima richiesta di certificato di agibilità relativa al realizzando complesso;

Tutto ciò premesso e confermato,  
quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

## Articolo 1. OGGETTO

1.1. Costituisce oggetto del presente atto l'assunzione degli impegni funzionali alla riconversione, in termini monetari, dell'obbligazione di cui all'art. 6.1. della convenzione a rogito Notaio Piero Biglia di Saronno alla residenza di Genova in data 4 luglio 2012 N. 36671 di Repertorio, nonché alla puntualizzazione di modalità e tempistica di realizzazione delle opere di urbanizzazione e di pagamento delle somme dovute in relazione al titolo edilizio abilitativo n. 559 rilasciato in data 30 luglio 2012, relativo all'intervento per la riconversione ad uso produttivo/commerciale dell'ex stabilimento Italcementi, a Genova Molassana, Via Ponte Carrega n. 4, Municipio IV Media Valbisagno, subordinatamente all'accettazione e all'approvazione degli stessi da parte del competente organo comunale.

1.2. Si intendono richiamate e confermate le obbligazioni assunte in precedenza in merito al presente intervento, con la convenzione a rogito Notaio Piero Biglia di Saronno alla residenza di Genova in data 4 luglio 2012 N. 36671 di Repertorio, per quanto non in contrasto con il presente atto; in particolare "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" prende atto ed espressamente accetta che l'inosservanza degli obblighi, di cui al presente atto rappresenta inadempimento passibile dei provvedimenti di cui all'art. 16 dell'atto a rogito Notaio Piero Biglia di Saronno alla residenza di Genova in data 4 luglio 2012 N. 36671 di Repertorio.

## Articolo 2. IMPEGNI RELATIVI AI TEMPI ED AI MODI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

2.1. "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA", che espressamente accetta di convertire l'impegno, di cui al punto 6.1. della convenzione stipulata in data 4 luglio 2012 per atto a rogito Notaio Piero Biglia di Saronno alla residenza di Genova N. 36671 di Repertorio, in obbligazione monetaria, si impegna a versare le somme ancora dovute, in relazione agli interventi oggetto del titolo abilitativo n. 559 in data 30 luglio 2012, e successive varianti, con le modalità e le tempistiche stabilite nella tabella, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale.

2.2. "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" si impegna, inoltre, a consegnare al Comune di Genova, subordinatamente all'approvazione del provvedimento di accettazione degli impegni, di cui al presente atto, ed entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione del provvedimento stesso, a garanzia del puntuale e completo versamento degli importi ancora da corrispondere, di cui al precedente punto 2.1., nuove idonee fideiussioni, con le caratteristiche indicate al punto 15.1. della richiamata convenzione in data 4 luglio 2012, in sostituzione di quelle in atti, che verranno restituite al verificarsi di tale condizione.

2.3. "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" prende atto ed espres-

mente accetta che la prima richiesta di agibilità del complesso in esame dovrà essere preceduta dall'integrale adempimento delle obbligazioni di cui al presente atto, oltre che dal verificarsi della condizione di cui al punto 11.3 della convenzione stipulata in data 4 luglio 2012, richiamata al punto 37 delle premesse.

#### Articolo 3. SPESE

3.1. "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA" si obbliga nei confronti del Comune di Genova, contraendo tale obbligazione per sé ed i propri aventi causa, a riconoscere a proprio carico tutte le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese le spese di registrazione dell'atto.

La presente scrittura privata verrà trattenuta in originale negli atti del Notaio autenticante le firme, ai sensi dell'art. 72 della legge 16 febbraio 1913 n. 89.

F.to: Giovanni Canu

NUMERO 39883 di REPERTORIO

NUMERO 28677 di RACCOLTA

#### AUTENTICA DI FIRMA

Senza l'assistenza dei testimoni perchè non richiesti dal comparente che ha i requisiti di legge, nè da me Notaio, certifico io sottoscritto Avvocato Piero Biglia di Saronno, Notaio alla residenza di Genova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, che il Signor:

CANU GIOVANNI, nato a Genova il dieci marzo millenovecentosessantasei, domiciliato per la carica in Castelnovo di Sotto (Regio Emilia), Via San Biagio civico numero 75,

della cui identità personale io Notaio sono certo, ha apposto la sua firma a' vista ed in presenza mia in calce alla scrittura che precede oltre che a margine degli altri quattro fogli di cui si compone e sull'allegato "B" facendosi constare che il Signor CANU GIOVANNI ha dichiarato di agire e di intervenire nell'atto che precede nella sua qualità di procuratore della Spettabile:

"COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA", Società di nazionalità italiana, costituita in Italia, con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Via San Biagio n. 75, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 00125650358, tale costituito in forza di procura speciale a rogito Notaio Michele Minganti di Reggio Emilia in data 15 luglio 2014 N. 7702 di Repertorio, quale procura, in originale, trovasi allegata all'atto che precede sotto la lettera "A".

Certifico altresì di aver dato lettura alla parte dell'atto che precede, con dispensa ricevuta dalla parte stessa dal darle lettura degli allegati dello stesso atto.

Genova, addì sedici luglio duemilaquattordici, in Piazza della Vittoria civico numero quattro, essendo le ore quattordici e minuti quindici.

FIRMATO: PIERO BIGLIA DI SARONNO NOTAIO

Allegato "A" all'atto

N. 39883 Rep. N. 28677 Racc.

Repertorio n. 7709

Raccolta n. 1

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA


L'anno duemilaquattordici, in questo giorno di martedì quindici del mese di luglio.

15 luglio 2014.

In Castelnovo di Sotto (RE), via S. Biagio n. 75.

Avanti a me Dott. MICHELE MINGANTI, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, con residenza in questa Città, si è costituito il signor:

- MAGRI ROCCO, nato a Parma il 27 agosto 1971, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, non in proprio, ma nella sua qualità di Procuratore institore della società di nazionalità italiana costituita in Italia denominata "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Castelnovo di Sotto (RE), via S. Biagio n. 75, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia e codice fiscale 00125650358, e come tale in nome e per conto della stessa in forza di procura speciale ad egli rilasciata con atto a ministero del Notaio Enrico Bigi in data 24 settembre 2013, Rep. n. 109440/33412, registrato a Reggio Emilia in data 26 settembre 2013 al n. 10736 che, in copia conforme all'originale trovasi allegata al mio precedente atto in data 27 novembre 2013, Rep. n. 7585/5128, registrato a Reggio Emilia in data 27 novembre 2013 al n. 13149 Serie 1T.



Comparsente della cui identità personale io Notaio sono certo,  
il quale con il presente atto, nella sopra indicata veste,  
nomina procuratore speciale della società "COOPSETTE SOCIETA'  
COOPERATIVA", con esclusione della presunzione di cui al-  
l'art. 1709 del C.C., il signor: \_\_\_\_\_  
# CANU GIOVANNI, nato a Genova, il 10 marzo 1966, domiciliato  
per la carica in Castelnovo di Sotto (RE), via S. Biagio n.  
75, \_\_\_\_\_  
affinchè lo stesso, in nome e per conto della indicata so-  
cietà, possa sottoscrivere l'atto unilaterale d'obbligo nei  
confronti del Comune di Genova relativo agli impegni funzio-  
nali alla riconversione, in termini monetari, dell'obbliga-  
zione di cui all'art. 6.1. della convenzione stipulata con  
atto a ministero del Notaio Piero Biglia di Saronno in data 4  
luglio 2012, Rep. n. 36671/26312, registrato a Genova l in  
data 9 luglio 2012 al n. 10841 Serie 1T, nonché alla puntua-  
lizzazione di modalità e tempistica di realizzazione delle o-  
pere di urbanizzazione e di pagamento delle somme dovute in  
relazione al titolo edilizio abilitativo n. 559 rilasciato in  
data 30 luglio 2012, concernente l'intervento per la ricon-  
versione ad uso produttivo/commerciale dell'ex stabilimento  
Italcementi, a Genova Molàssana, Via Ponte Carrega n. 4, Mu-  
nicipio IV Media Valbisagno. \_\_\_\_\_

Con il potere di fare e disporre in genere tutto ciò che sarà  
necessario o utile per l'adempimento del presente mandato,

convenendo tutti i patti e le condizioni, anche se non espressamente previsto dal presente atto, senza che si possa mai eccepire nel Procuratore medesimo la mancanza o l'imprecisione dei poteri, e comunque con promessa di avere fin d'ora per rato, valido e approvato l'operato del suddetto Procuratore, senza bisogno di ulteriore ratifica sotto gli obblighi di legge.

Il presente mandato da esaurirsi in un unico atto e contesto è gratuito, fatto salvo l'obbligo del rendiconto.

Il comparente consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Io Notaio ho letto al comparente che lo approva questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su un foglio per due intere pagine e parte sin qui di questa terza, che viene sottoscritto alle ore 11 e minuti 35.

*1/ Tolgo le due parole interlineate "Recoltem."  
Per la lettura del notaio dottore al comparente  
questi approva una parte e con due parole tolgo*

*Luigi Agnelli*

*Luigi Agnelli*








Allegato "B" all'atto

N. 38883 Rep. N. 2867/Racc.

| STABILIMENTO (PAGAMENTI) - SCADENZE PAGAMENTI |               |  |
|---|---------------|--|
| DATA  | IMPORTO       | CAUSALE                                  |
| 30 agosto 2014                                | € 302.404,57  | 3 <sup>a</sup> rata oneri                |
| 30 settembre 2014                             | € 259.920,79  | oneri smaltimento rifiuti SLG            |
|   | € 322.209,32  | 2 <sup>a</sup> rata costo di costruzione |
|   | € 112.577,56  | monetizzazione progetto P.le Adriatico   |
| 30 novembre 2014                              | -€ 119.461,00 | * conguaglio monetizzazione aggiuntiva   |
|   | € 315.325,88  | rata complessiva in pagamento            |



16/07/2014

Copia conforme all'originale firmata

a sensi di legge rilasciata ad uso

**CONSENTITO**

Genova, li ..... 17 LUG. 2014 .....





COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
118 18 0 N. 2014-DL-228 DEL 21/07/2014 AD OGGETTO:  
PROGETTO PER LA RICONVERSIONE AD USO  
PRODUTTIVO/COMMERCIALE DELL'EX STABILIMENTO  
ITALCEMENTI, A GENOVA MOLASSANA, VIA PONTE CARREGA N.4,  
MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO.  
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA RICHIESTA DEL  
MUNICIPIO PER LA RICONVERSIONE, IN TERMINI MONETARI,  
DELL'OBBLIGAZIONE DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1 DELLA  
CONVENZIONE A ROGITO NOTAIO BIGLIA 4 LUGLIO 2012 N.  
REP.36671, ALLE ISTANZE EMERSE NEL CORSO DI SOPRALLUOGO  
DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE IN DATA 7  
MAGGIO 2014, NONCHE' ALLA RICHIESTA DI COOPSETTE SOC.  
COOP., RELATIVA ALLA DILAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE  
RATE ANCORA DOVUTE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE**

**PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

22/07/2014

Il Dirigente Responsabile  
Arch. Ferdinando de Fornari



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO  
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

|   |   |
|---|---|
| CODICE UFFICIO: 118 18 0                                | DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI -<br>SETTORE URBANISTICA |
| Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-228 DEL 21/07/2014 |   |

OGGETTO: **PROGETTO PER LA RICONVERSIONE AD USO PRODUTTIVO/COMMERCIALE DELL'EX STABILIMENTO ITALCEMENTI, A GENOVA MOLASSANA, VIA PONTE CARREGA N.4, MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO.**  
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA RICHIESTA DEL MUNICIPIO PER LA RICONVERSIONE, IN **TERMINI MONETARI, DELL'OBBLIGAZIONE DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1 DELLA CONVENZIONE A ROGITO NOTAIO BIGLIA 4 LUGLIO 2012 N. REP.36671, ALLE ISTANZE EMERSE NEL CORSO DI SOPRALLUOGO DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE IN DATA 7 MAGGIO 2014, NONCHE' ALLA RICHIESTA DI COOPSETTE SOC. COOP., RELATIVA ALLA DILAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE ANCORA DOVUTE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE**

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

| Anno di esercizio | Spesa di cui al presente provvedimento                         | Capitolo                | Impegno |        |
|-------------------|--|-------------------------|---------|--------|
|                   |  |                         | Anno    | Numero |
| 2014              | Euro 119.461,00 (restituzione quota monetizzazione aggiuntiva) | Vedi nota pag. seguente |         |        |
|                   |  |                         |         |        |
|                   |  |                         |         |        |
|                   |  |                         |         |        |
|                   |  |                         |         |        |

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

| Anno di esercizio | Capitolo | Centro di Costo | Previsione assestata | Nuova previsione   | Differenza + / - |
|-------------------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 2014              | E 73326  |                 |                      | Euro<br>112.577,56 |                  |
| 2014              | U 70574  |                 |                      | Euro<br>112577,56  |                  |
|                   |          |                 |                      |                    |                  |
|                   |          |                 |                      |                    |                  |

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

| Tipo inventario e categoria inventariale | Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro) | Descrizione | Valore attuale | Valore post-delibera |
|--|---|-------------|----------------|----------------------|
|  |   |             |                |                      |
|  |   |             |                |                      |
|  |   |             |                |                      |
|  |   |             |                |                      |
|  |   |             |                |                      |

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

|  |  |
|--|--|
| Effetti negativi su conto economico    |  |
| Effetti negativi su stato patrimoniale |  |

Osservazioni del Dirigente proponente:

per la spesa di Euro 119.461,00 verrà creato nuovo capitolo contestualmente alla variazione di Bilancio, presentata dal Settore Urbanistica, successivamente all'approvazione dei documenti previsionali e programmatici 2014/2016

Genova, 22 /07 /2014

Il Dirigente  
Arch. Ferdinando De Fornari



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
118 18 0 N. 2014-DL-228 DEL 21/07/2014 AD OGGETTO:  
PROGETTO PER LA RICONVERSIONE AD USO  
PRODUTTIVO/COMMERCIALE DELL'EX STABILIMENTO  
ITALCEMENTI, A GENOVA MOLASSANA, VIA PONTE CARREGA N.4,  
MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO.  
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA RICHIESTA DEL  
MUNICIPIO PER LA RICONVERSIONE, IN TERMINI MONETARI,  
DELL'OBBLIGAZIONE DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1 DELLA  
CONVENZIONE A ROGITO NOTAIO BIGLIA 4 LUGLIO 2012 N.  
REP.36671, ALLE ISTANZE EMERSE NEL CORSO DI SOPRALLUOGO  
DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE IN DATA 7  
MAGGIO 2014, NONCHE' ALLA RICHIESTA DI COOPSETTE SOC.  
COOP., RELATIVA ALLA DILAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE  
RATE ANCORA DOVUTE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE**

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

22/07/2014

Il Direttore di Ragioneria  
[dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
118 18 0 N. 2014-DL-228 DEL 21/07/2014 AD OGGETTO:  
PROGETTO PER LA RICONVERSIONE AD USO  
PRODUTTIVO/COMMERCIALE DELL'EX STABILIMENTO  
ITALCEMENTI, A GENOVA MOLASSANA, VIA PONTE CARREGA N.4,  
MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO.  
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA RICHIESTA DEL  
MUNICIPIO PER LA RICONVERSIONE, IN TERMINI MONETARI,  
DELL'OBBLIGAZIONE DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1 DELLA  
CONVENZIONE A ROGITO NOTAIO BIGLIA 4 LUGLIO 2012 N.  
REP.36671, ALLE ISTANZE EMERSE NEL CORSO DI SOPRALLUOGO  
DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE IN DATA 7  
MAGGIO 2014, NONCHE' ALLA RICHIESTA DI COOPSETTE SOC.  
COOP., RELATIVA ALLA DILAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE  
RATE ANCORA DOVUTE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE**

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)**

La copertura finanziaria dell'importo di Euro 119.461,00 è subordinata al verificarsi di entrate proprie e alla disponibilità delle stesse compatibilmente con le priorità della Civica Amministrazione.

22/07/2014

Il Direttore di Ragioneria  
[dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
118 18 0 N. 2014-DL-228 DEL 21/07/2014 AD OGGETTO:  
PROGETTO PER LA RICONVERSIONE AD USO  
PRODUTTIVO/COMMERCIALE DELL'EX STABILIMENTO  
ITALCEMENTI, A GENOVA MOLASSANA, VIA PONTE CARREGA N.4,  
MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO.  
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA RICHIESTA DEL  
MUNICIPIO PER LA RICONVERSIONE, IN TERMINI MONETARI,  
DELL'OBBLIGAZIONE DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1 DELLA  
CONVENZIONE A ROGITO NOTAIO BIGLIA 4 LUGLIO 2012 N.  
REP.36671, ALLE ISTANZE EMERSE NEL CORSO DI SOPRALLUOGO  
DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE IN DATA 7  
MAGGIO 2014, NONCHE' ALLA RICHIESTA DI COOPSETTE SOC.  
COOP., RELATIVA ALLA DILAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE  
RATE ANCORA DOVUTE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE**

|  |
|--|
| <p align="center"><b>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE</b><br/>(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)</p> |
|--|

|   |
|---|
| <p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p> |
|---|

25/07/2014

Il Segretario Generale  
[Dott. Pietro Paolo Miletì]